

Rep. N. 920

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ E PRE-SCUOLA DEL COMUNE DI FIANO ROMANO
CIG 9844490A23 - CUI 01460220583202300001**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventinove, del mese di Dicembre, in Fiano Romano, nella residenza comunale, sita in Piazza Matteotti n. 2, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Cristiana Micucci, Segretario Generale titolare del Comune di Fiano Romano (RM), a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, senza l'assistenza di testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- Giancarlo Curcio nato a Roma il 29/07/1973 C.F. CRCGCR73L29H501S, in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, giusta delega con Decreto Sindacale n. 24 del 20/11/2023, del COMUNE DI FIANO ROMANO - C.F. 01460220583 con sede in Fiano Romano Piazza Matteotti 2 e domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

- Massimo Montagna nato a Policoro (MT) il 30/04/1975 C.F. MSTMSM75D30G786E, in qualità di procuratore speciale – giusta procura del 7 dicembre 2023, Repertorio n. 1239 del Notaio Dott. Giuseppe Galiano – della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 01709130767 con sede legale in Roma in Via Francesco Antolisei n. 25 ed ivi domiciliato;

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre

io Segretario sono personalmente certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Fiano Romano, con Determinazione Reg. Gen. 879 – Reg. P.E.G. 3 n. 159 del 26/05/2023, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza a favore di minori:

- Assistenza educativa per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità;

- Assistenza e sorveglianza agli alunni in arrivo anticipato presso le sedi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, di seguito denominato Pre- scuola;

- il codice identificativo assegnato alla procedura è: CIG n. 9844490A23;

- ai sensi della citata determinazione, l'importo a base d'asta veniva stabilito, al netto dell'IVA, in complessivi in € 1.139.850,00 (euro unmilione centotrentanove mila ottocentocinquanta/00), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati per il triennio in € 19.350,00 (euro diciannove mila trecentocinquanta/00) per tre annualità scolastiche oltre una di rinnovo;

- nella sopracitata procedura di gara hanno partecipato n.7 (sette) operatori economici;

- nella seduta di gara del 24 agosto 2023 è stata proposta l'aggiudicazione a favore della Medihospes Cooperativa Sociale che ha offerto un ribasso del 14,25% (quattordici/25) sull'importo posto a base

d'asta, per un importo complessivo pari ad 960.828,75 (euro novecentosessantamilaottocentoventotto/75) IVA esclusa, per tre anni scolastici oltre eventuale rinnovo per una annualità, con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a 11.028,57 (euro undicimilaventotto/57) e con costi del personale pari a 829.653,08 (euro ottocentoventinovemilaseicentocinquantatre/08) inclusi;

- tale importo è onnicomprensivo di tutti i costi per la realizzazione del servizio medesimo come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

- con Determinazioni Reg. Gen. n. 1525 – Reg. P.E.G. 3 n. 291 del 29/09/2023 e Reg. Gen. n. 1593 – Reg. P.E.G. 3 n. 304 del 12/09/2023 venivano approvate le risultanze delle operazioni di gara con la presa d'atto dei verbali e disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Medihospes Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma in Via Francesco Antolisei n. 25, la cui efficacia veniva subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO:

- della documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di gara dagli Operatori Economici;

- dell'esito positivo (posizione regolare) ottenuto tramite il sistema AVCPass per la verifica della regolarità fiscale, delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA;

- dei Certificati del Casellario Giudiziale dei vari soggetti aventi

cariche specifiche per l'impresa ottenuti tramite il sistema AVCPass;

- dell'esito positivo di tutte le verifiche sul possesso dei requisiti effettuato tramite il sistema AVCPass o tramite altre piattaforme telematiche o procedure specifiche non eseguibili tramite la piattaforma dell'A.N.A.C.;

- è stata richiesta per l'Operatore Economico l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) PR_BAUTG_Ingresso_0117535_20230911;

- della regolarità contributiva, come da attestazione DURC richiesto da questo Ente ed emesso in data 01/10/2023 Prot. n. INAIL_40556878 con validità fino al 29.01.2024;

- la determinazione di aggiudicazione del P.E.G. 3 n. 340 Progr. Gen. n. 1593 del 12/09/2023 è efficace in ossequio a quanto previsto dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con nota Prot. n. 31877 del 19/09/2023 si comunicava alla Ditta affidataria che il rapporto contrattuale e l'effettivo inizio dell'erogazione del servizio sarebbero decorsi dalla data del 19/09/2023 in esecuzione anticipata e in pendenza delle formalità previste per la stipulazione/sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

- con nota Prot. n. 42416 del 05/12/2022 si è provveduto a richiedere all'impresa tutta la documentazione necessaria per la stipula del presente atto relativa a garanzie, cauzione definitiva, diritti di segreteria e spese di contratto;

- l'Operatore Economico di che trattasi risulta essere stata iscritta nella "white list" e, pertanto la sopra citata verifica è assolta in quanto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/14, che

sostituisce il comma 52 dell'art. 1 della 690/12, "la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria... è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D.Lgs n.159/11, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori alle S.A". "L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta." (art.1 comma 52 bis L. 690/12)";

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, n. 2023/50/2677880 per un importo garantito di euro 55.871,00 (cinquantacinquemilaottocentosettantuno/00), emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni in data 18.09.2023;

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per quanto non allegato, che le stesse espressamente dichiarano di conoscere, dispensando l'ufficiale rogante dalla lettura, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì ancorché non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "D" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "E" (DUVRI);
- l'Allegato "F" (Polizze assicurative)

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei servizi in epigrafe, come descritto in dettaglio anche nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, che l'operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli successivi.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto è pari a 960.828,75 (euro novecentosessantamilaottocentoventotto/75) IVA esclusa e oneri.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Fatturazione e Pagamenti";

ART. 4 – REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA COMMITTENTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di stipula del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

ART. 5 – AVVISO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio delle prestazioni è avvenuto lo scorso 25 Settembre 2023 come da nota Prot. n. 32505/2023.

ART. 6 – DURATA E OPZIONE

Il presente contratto ha una durata di 3 (tre) annualità scolastiche a decorrere

dall'anno scolastico 2023/2024 oltre una annualità di rinnovo.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo "Sospensione del Contratto".

L'Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n.1 anno, agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

ART. 7- PENALI

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all'articolo 22 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo "Cauzione definitiva".

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 9 – COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. n. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di

appalto).

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

ART. 10 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP/DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando

espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti, espressamente convengono che, in ragione della particolare natura del contratto, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla emissione di ogni stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP. Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle

specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima allo SDI.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP/DEC, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 07EBCE.

Gestione contabilità

Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza mensile, entro quindici giorni dalla maturazione del periodo di riferimento.

La contabilizzazione delle forniture/servizi oggetto del presente appalto avverrà mediante l'applicazione del prezzo offerto in sede di aggiudicazione del servizio.

ART.12 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la revisione dei prezzi, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dall'art 106 del Decreto Legislativo 50/2016 ss.mm.ii., in

ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore tramite pec con gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a protocollo@pec.fianoromano.rm.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale Banca Bcc Alberobello Sammichele e Monopoli, Codice IBAN IT98V 08338 78930 003004003069 dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il nominativo ed il relativo codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto, è:

Camillo Giuseppe Aceto, nato a Guglionesi (CB) il 27/08/1964, codice fiscale CTACLL64M27E259D.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

ART. 14 – COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: protocollo@pec.fianoromano.rm.it.

APPALTATORE: medihospes@pec.it.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

ART. 15 – PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di espletamento dei servizi al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi siano in regola con le prescrizioni vigenti.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei già menzionati casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di espletamento dei servizi, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attività o durante la prestazione.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della clausola sociale secondo le

modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'ANAC, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti, nonché garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato dall'Appaltatore e parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

ART. 17 – TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale può essere progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore,

ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Contraente deve essere dotata, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto le coperture assicurative come richiesto ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'Appalto.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli:

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Cauzione Definitiva”, “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Obblighi dell’Appaltatore”, “Sicurezza Sul Lavoro”, “Subappalto”, “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Clausola Sociale”.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

e) il caso in cui l’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza prevista nel presente contratto.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELLA L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le

transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

ART. 23 – RECESSO

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 24 - SUBAPPALTO

In sede di offerta non sono state specificamente indicate le prestazioni specifiche oggetto di subappalto. A tal fine, l'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto.

ART. 25 – RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare

per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 12 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 12 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione.

Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,

compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità.

Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente

Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Rieti.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Clausola Sociale, Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Foro Competente, Sospensione del Contratto.

ART. 27 – ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PANTOUFLAGE

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune ed il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal DPR n. 81/2023 e del Codice di Comportamento del Comune di Fiano Romano approvato con D.G.C. n. 201/2013. Tali provvedimenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati;

gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla Sezione Amministrazione Trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 28 - RINVIO.

Per quanto sopra non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contrattuali previste dal Codice Civile, dal codice degli appalti e dalla normativa vigente in materia e del codice di comportamento dell'Ente.

Io Segretario Comunale, richiesto dalla stazione appaltante ed all'appaltatore, ho ricevuto questo atto predisposto da persona di fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 – comma 3 del Codice dei Contratti), del quale ho dato lettura ai componenti ad eccezione degli allegati in esso richiamati essendo loro ben noti per espressa dispensa avutane dalle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me Segretario lo sottoscrivono in modalità elettronica.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 28 facciate di cui l'ultima di n. 5 righe.

Letto confermato e sottoscritto.

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 6, 7, 21, 22, 23, 26, 27.

Per la Stazione appaltante

ING. GIANCARLO CURCIO (firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

MONTAGNA MASSIMO (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI (firmato digitalmente)